



Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: REGOLAMENTO-TIPO DI POLIZIA RURALE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - ABROGAZIONE DEL COMMA 1 DELL'ART. 24 TER CONCERNENTE GLI ONERI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ASUR CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI E AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE RIMANENTI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SULL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **09:45** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI	Presente
FEDUZI EMANUELE	Presente
LAVANNA OMAR	Assente
MASSI BARBARA	Presente
MENCOBONI MARGHERITA	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PANICALI CHIARA	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Assente
TOCCACELI GIACOMO	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Panicali chiara, Toccaceli Giacomo, Zenobi Mirco.

(In precedenza è entrato il Consigliere Rossi Enrico.

Sono presenti n. 12 consiglieri)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che con la Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 150/2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci a tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- che con Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE individuante politiche e azioni volte ad *“assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”*.

Premesso altresì:

- che, sulla base della suddetta legislazione comunitaria e nazionale, questa Provincia ha ritenuto opportuno proporre alle Amministrazioni comunali del territorio provinciale una disciplina regolamentare volta ad introdurre il divieto dell'uso indiscriminato di diserbanti in prossimità di aree sensibili e lungo le strade, specificando le limitazioni e le misure di tutela già desumibili dalla normativa di settore e dandone attuazione in ambito locale;
- che con Deliberazione di C.P. n. 27/2017 è stato pertanto modificato il Regolamento – tipo di Polizia rurale per i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (approvato con Delibera di C.P. n. 30/2007 e successivamente modificato con Delibera di C.P. n. 41/2008) aggiungendo nel Titolo III il Capo II BIS – UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI composto dai due seguenti articoli:

24-bis – DIVIETO DI TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI

“1. Per prodotti fitosanitari si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.Lgs. 150/2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”, i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

2. Al fine di prevenire il cosiddetto "effetto deriva" sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari:

- a) nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibite ad uso potabile ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" nel raggio di 200 metri da pozzi e/o sorgenti. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile;
- b) nel raggio di 50 metri dall'area specifica di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012, nonché dalle civili abitazioni, orti, cortili con piante da frutto e animali, fontane pubbliche, fontanili per abbeveraggio animali;
- c) per una fascia di rispetto di 50 metri da fossi, canali, corpi idrici in genere e falde affioranti, la distanza dovrà essere misurata dal ciglio di sponda;
- d) per una fascia di rispetto di 20 metri in prossimità di strade, sentieri cartografati e linee ferroviarie comprese le pertinenze.

3. E' vietato altresì l'uso di prodotti fitosanitari:

- a) nelle aree specifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2012;
- b) per la manutenzione e ripulitura delle banchine e delle pertinenze delle strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e negli itinerari ciclopedonali di cui al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) dovendosi, a tal fine, privilegiare l'impiego di metodi fisici e meccanici;
- c) nelle aree destinate a verde pubblico ove la manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire l'adeguata manutenzione e funzionalità della copertura vegetale;
- d) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, per le quali il controllo dovrà essere effettuato sulla base della conoscenza delle diverse specie – in quanto spesso del tutto prive di effetti negativi sulle strutture che colonizzano – e, laddove necessario, con mezzi meccanici e fisici;
- e) su vegetazione spontanea e su colture erbacee, arboree ed ornamentali durante il periodo di fioritura, ai sensi dell'art. 8 della L.R. Marche n. 33/2012 recante "Disposizioni regionali in materia di Apicoltura";
- f) in presenza di vento e/o di pioggia, o a seguito di pioggia con suolo ancora bagnato.

4. L'acqua necessaria per eseguire il trattamento con fitosanitari può essere prelevata dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.

5. E' fatto divieto di: disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei singoli prodotti fitosanitari; preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade."

24-ter OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA

"1. Al fine di consentire un opportuno controllo da parte del Servizio di igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR competente per territorio, è fatto obbligo, a quanti intendano fare uso di prodotti fitosanitari, di inviare all'Ufficio dell'ASUR una preventiva comunicazione indicante la data di effettuazione del trattamento, la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario, la quantità impiegata, la superficie trattata, le cause che rendono necessario il trattamento medesimo.

2. E' fatto altresì obbligo di segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari tramite specifiche tabelle da posizionarsi, almeno 24 ore prima, ai margini della zona trattata e rivolte verso l'esterno della medesima. La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo di rientro.

3. Le tabelle dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere poste ad un'altezza compresa fra 160 e 180 cm;
- le dimensioni non dovranno essere inferiori a cm 21x29,7 (foglio A4);
- essere posizionate in prossimità di tutti i punti di passaggio di persone e/o mezzi.

Se il terreno trattato è delimitato, in uno o più lati, da una strada, la distanza fra una tabella e la successiva non potrà essere superiore ai 50 m. Negli altri casi la distanza fra le tabelle non potrà essere superiore ai 100 m. Le distanze potranno essere raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso.

4. Le tabelle di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere di facile lettura e riportare, oltre alle principali informazioni presenti nella scheda di sicurezza del prodotto impiegato, i seguenti dati:

a) la dicitura: Terreno trattato con sostanze IRRITANTI / NOCIVE / TOSSICHE / MOLTO TOSSICHE;

b) la data di trattamento;

c) il “tempo di rientro”, ossia il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell’appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni.”

- che il Regolamento – tipo, così modificato ed integrato, si è posto l’obiettivo di contribuire a ridurre i rischi per la salute umana e gli impatti sull’ambiente e sulla biodiversità, promuovendo in ambito locale l’applicazione della difesa integrata e gli approcci alternativi ai metodi chimici, anche alla luce delle misure previste sia dal D.Lgs. 150/2012 che dal PAN a completamento degli impegni e delle azioni che le Autorità competenti pongono in essere per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Considerato:

- che i seguenti Comuni hanno già provveduto a recepire nei propri Regolamenti di Polizia rurale le modifiche di cui sopra:

- Comune di Apecchio;
- Comune di Carpegna;
- Comune di Fermignano;
- Comune di Frontino;
- Comune di Frontone;
- Comune di Isola del Piano;
- Comune di Mercatino Conca;
- Comune di Mombaroccio;
- Comune di Mondolfo;
- Comune di Monte Cerignone;
- Comune di Monteciccardo;
- Comune di Montefelcino;
- Comune di Montelabbate;
- Comune di Peglio;
- Comune di Pergola;

- Comune di Petriano;
- Comune di Sant'Ippolito;
- Comune di Serra Sant'Abbondio;
- Comune di Terre Roveresche.

Considerato altresì:

- che a seguito di note pervenute all'Ente da parte dell'Asur Marche Area Vasta n. 1, di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e di incontri tenuti con i medesimi soggetti sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il mancato coinvolgimento delle organizzazioni agricole nella predisposizione delle modifiche al Regolamento e, nel merito, l'eccessivo appesantimento burocratico rappresentato dall'obbligo, previsto dal comma 1 dell'art. 24-ter, per coloro che intendano fare uso di prodotti fitosanitari *“di inviare all'Ufficio dell'ASUR una preventiva comunicazione indicante la data di effettuazione del trattamento, la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario, la quantità impiegata, la superficie trattata, le cause che rendono necessario il trattamento medesimo”*;

- che il suddetto comma 1 dell'art. 24-ter prevede, in effetti, un obbligo di comunicazione pervasivo ed indiscriminato in quanto relativo a qualunque tipo di trattamento fitosanitario, compresi anche quelli consentiti in agricoltura biologica (Allegato II Regolamento (CE) 5 settembre 2008, n. 889/2008/CE), e quelli posti in essere in qualunque luogo anche non in prossimità delle zone di protezione delle aree sensibili;

- che, in ogni caso, il D.Lgs. 150/2012 (art. 16) già prevede la predisposizione e l'aggiornamento di appositi registri da parte degli acquirenti e degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, riportanti i trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.

Ribaditi gli obiettivi e le finalità perseguiti con le disposizioni già approvate con deliberazione n. 27/2017 del Consiglio Provinciale e concernenti le limitazioni, in ambito locale, all'utilizzo di pesticidi per esigenze di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità.

Ritenuto, tuttavia:

- che sia necessario avviare un confronto in sede tecnica con i rappresentanti delle Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, gli Enti (ASUR, Carabinieri forestali ecc.) e gli Ordini

professionali (Agronomi e Periti agrari), ed al contempo intraprendere, parallelamente, una fase di ascolto con gli altri stakeholders (quali le Associazioni di consumatori, le Associazioni ambientaliste, cittadini, studenti ecc.), per addivenire ad un aggiornamento delle disposizioni di cui agli artt. 24 bis e ter del Regolamento-Tipo anche in vista della revisione in corso del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

- che nelle more del processo di revisione del Regolamento-Tipo sia opportuno disporre in via immediata l'abrogazione del suddetto comma 1 dell'art. 24-ter, in quanto comportante un eccessivo e sproporzionato aggravio burocratico per gli imprenditori agricoli e per gli Uffici dell'Azienda Sanitaria Locale.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio 3 "Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato" Andrea Pacchiarotti.

Dato atto che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi del suddetto art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 12 consiglieri, il cui esito è il seguente: favorevoli n. 8 , contrari / , astenuti n. 4 (Dallasta Giovanni, Mencoboni Margherita, Rossi Enrico e Toccaceli Giacomo);

Sulla base dell'esito delle votazioni,

DELIBERA

1) di abrogare il comma 1 dell'art. 24-ter del Regolamento-tipo di Polizia rurale di cui in premessa rubricato "*Obblighi di comunicazione e informazione preventiva*" che così dispone: "*1. Al fine di*

consentire un opportuno controllo da parte del Servizio di igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR competente per territorio, è fatto obbligo, a quanti intendano fare uso di prodotti fitosanitari, di inviare all'Ufficio dell'ASUR una preventiva comunicazione indicante la data di effettuazione del trattamento, la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario, la quantità impiegata, la superficie trattata, le cause che rendono necessario il trattamento medesimo.”;

2) di dare mandato al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino di avviare una consultazione in sede tecnica con i rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, degli enti pubblici e degli ordini professionali interessati alla materia, attivando al contempo una fase di ascolto e consultazione con gli altri stakeholders per addivenire ad un aggiornamento complessivo delle disposizioni del Regolamento-tipo di polizia rurale concernenti l'utilizzo di prodotti fitosanitari;

3) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì entro centoventi giorni la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --